



PROTOCOLLO DI INTESA

Alla presenza del Sottosegretario di Stato all'Interno Domenico Manzione

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse Vittorio Piscitelli,
il Segretario Generale della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma
Emma D'Ortona, in rappresentanza del Procuratore Generale Giovanni Salvi, in qualità
di coordinatore delle Procure della Repubblica nella Regione Lazio,
e il Procuratore Capo della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone

con

Il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali Vincenzo Panella, in
rappresentanza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,
il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" Eugenio Gaudio
il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Giuseppe Novelli
il Direttore della sede di Roma Fabrizio Vicentini, in rappresentanza del Rettore
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli,
il Vice Capo di Gabinetto con delega alla sicurezza Marco Cardilli, in rappresentanza
del Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi
il componente del direttivo ANCI Lazio Piergianni Fiorletta, in rappresentanza del
Presidente dell'Anci Lazio Fausto Servadio,

Visto

- la legge 14 novembre 2012, n. 203 recante: "Disposizioni per la ricerca di persone scomparse;
- il d.P.R. in data 5 gennaio 2017 con il quale il Prefetto Piscitelli è stato confermato nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse fino al 14 febbraio 2018 con i poteri di cui all'art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all'art. 1 commi 1 e 3 del d.P.R. 22 luglio 2009;
- il decreto 22 luglio 2009 che attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche, nonché il compito di monitorare le attività istituzionali dei soggetti impegnati nell'attività di ricerca delle persone scomparse e quello, conseguente, di analizzare le informazioni acquisite al fine di proporre alle autorità competenti eventuali soluzioni per migliorare l'azione amministrativa e l'informazione di settore;
- il protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ed il Capo della Polizia il 21 aprile 2008 al fine di promuovere la



collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Commissario, per favorire il raccordo informativo tra quest'ultimo e le competenti Direzioni e Uffici

- Centrali del Dipartimento con il fine di fornire al Commissario gli elementi utili per l'espletamento dei compiti attribuiti allo stesso;
- l'art. 116 disp. att. c.p.p., l'art. 78 del dPR n. 396/2000-nuovo Regolamento di stato civile, la legge 15.2.1961, n. 83 e l'art. 37 del successivo d.P.R. 10.9.1990 n. 285 recante il Regolamento di polizia mortuaria;
- la circolare del 30.5.2016 agli Assessorati regionali alla Sanità con la quale la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha richiamato l'applicazione dei principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, della legge 30.3.2001, n. 130;
- il d.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione della Legge 30.6.2009, n. 85 concernente l'istituzione della Banca dati DNA;
- la legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che, per il tramite delle regioni, è posto a garanzia della dignità e della libertà della persona umana;

Considerato

- che il primo censimento dei corpi senza identità è stato avviato dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse nel novembre 2007 e che, alla data del 31.12.2016, sono stati registrati n 213 cadaveri non identificati nella Regione Lazio di cui 168 nel Comune di Roma;
- che il fenomeno ha una ricaduta sociale per le attese dei familiari degli scomparsi e assume, visti i risvolti di ordine civilistico e patrimoniale che l'assenza prolungata nel tempo determina e che tale disciplina è stata integrata con la legge n. 203/2012 che, nel riconoscere alla scomparsa valenza giuridica, detta disposizioni per favorire le ricerche, anche di un corpo senza vita;
- che, allo stato attuale, la criticità è rappresentata dalla carenza di un circuito informativo comune a tutti i soggetti istituzionali competenti in materia che possa consentire la comparazione tra i dati più significativi riguardanti gli scomparsi e quelli relativi ai corpi rinvenuti senza identità;
- che tale problematica è accentuata dalla scarsa disponibilità dei dati numerici riguardanti i decessi in ospedale di persone senza identità e di tutti i ritrovamenti di corpi o di resti umani non identificati non riconducibili a fattispecie di reato, ove l'autopsia non sia stata disposta dal Pubblico Ministero competente;

Ritenuto

- opportuno, d'intesa fra i sottoscrittori del presente Protocollo, avviare una sperimentazione operativa della durata di un anno, con particolare riferimento alle azioni di rispettiva competenza, allo scopo di favorire la uniformità delle procedure come indicate nell'allegato Disciplinare Operativo che costituisce parte integrante della presente intesa. In particolare, affinché sia garantito l'espletamento delle



attività (esame esterno/autopsia, con riguardo anche all'esame antropologico e odontologico forense, diagnosi di causa ed epoca della morte, prelievo di campioni biologici e relativa custodia), si avrà cura di assicurare, in tutti i casi di decesso in pronto soccorso o in ospedale di persone sconosciute e nei casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati compresi quelli per i quali sia ipotizzata la commissione di reati, la compilazione della scheda *post mortem*, necessaria per consentire il *matching* con i dati concernenti le persone scomparse. Si contribuirà, in tal modo, ad incrementare le identificazioni riconducibili ai casi di persone scomparse;

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e visto, convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. I soggetti sottoscrittori, nel rispetto della normativa vigente, convengono sulla necessità di collaborare al fine di favorire un processo di circolarità informativa e procedurale, in caso di decessi in pronto soccorso, ospedali, case di cura convenzionate/private e in tutti i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati, compresi quelli non connessi a reati, affinché sia garantito l'espletamento delle attività (autopsia giudiziaria/autopsia per riscontro diagnostico, esame esterno, con riguardo anche all'esame antropologico e odontologico forense, diagnosi di causa ed epoca della morte, prelievo di campioni biologici e relativa custodia), attività tutte finalizzate alla compilazione della scheda *post mortem* per consentire il *matching* con i dati essenziali concernenti le persone scomparse.
3. I soggetti sottoscrittori si impegnano all'osservanza del disciplinare operativo, parte integrante del presente Protocollo d'intesa, che prevede distinti e specifici percorsi organizzativi: per ritrovamento di cadaveri privi di identità o decesso in ospedale di persone non identificate ovvero per rinvenimento di resti umani privi di identità.
4. I soggetti sottoscrittori, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si impegnano, altresì, ad esperire tutte le azioni possibili per accertare se la casistica registrata dall'Ufficio del Commissario sia attuale e, cioè, se trattasi tuttora di cadaveri non identificati. In caso affermativo, i soggetti sottoscrittori si impegnano a verificare:
 - a) l'avvenuta compilazione della scheda *post mortem* ovvero della relazione medico legale o necroscopica per il successivo inoltro alla forza dell'ordine procedente per l'alimentazione del Ri.Sc (vedi disciplinare operativo);
 - b) l'avvenuto prelievo del campione biologico;
 - c) la corretta tenuta dei Registri di Stato civile.
5. Il presente Protocollo non prevede ulteriori oneri a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori, ferme restando le autopsie richieste dall'Autorità Giudiziaria e quelle che sono a carico della Sezione/Dipartimento di Medicina Legale competente, che verranno rimborsate dalla Regione Lazio in conseguenza delle autopsie per riscontro diagnostico e delle attività di cui al precedente punto 2, compreso il prelievo del campione biologico



e la relativa custodia. Le spese relative al trasporto della salma alla Sezione/Dipartimento di Medicina Legale restano a carico del comune interessato.

6. Durante il periodo di sperimentazione ciascuna parte potrà proporre modifiche e/o integrazioni al presente protocollo.

Roma, 8 marzo 2017

*il Sottosegretario di Stato all'Interno
Domenico Manzione*

originale firmato agli
atti _____

*il Commissario straordinario del Governo
per le persone scomparse Vittorio Piscitelli*

originale firmato agli
atti _____

*per il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Roma*

originale firmato agli
atti _____

il Procuratore Capo della Repubblica di Roma

originale firmato agli
atti _____

per il Presidente della Regione Lazio

originale firmato agli
atti _____

*il Rettore dell'Università degli Studi di Roma
"Sapienza"*

originale firmato agli
atti _____

*il Rettore dell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"*

originale firmato agli
atti _____

*per il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore*

originale firmato agli
atti _____

per il Sindaco di Roma Capitale

originale firmato agli
atti _____

per il Presidente dell'Anci Lazio

originale firmato agli
atti _____



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

DISCIPLINARE OPERATIVO PROTOCOLLO D'INTESA CNI LAZIO

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa, individua le azioni operative per favorire il riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità, compresi i casi censiti nel Registro Nazionale dell'Ufficio del Commissario, secondo quanto illustrato di seguito.

1) RINVENIMENTO DI CADAVERE DI PERSONA NON IDENTIFICATA O DI RESTI UMANI OPPURE DECESSO IN OSPEDALE/CASA DI CURA PRIVATA DI SOGGETTO NON IDENTIFICATO

1.A) La Forza dell'Ordine intervenuta informa del rinvenimento sia il PM di turno che la polizia mortuaria, indicando per quest'ultima il numero dell'informativa per contrassegnare il cadavere, in attesa della comunicazione da parte della Procura del P.M. assegnatario e del relativo numero di fascicolo.

Procede successivamente all'inserimento dell'evento nello SDI e richiede l'intervento della Polizia Scientifica o del Nucleo Investigativo dei Carabinieri per l'assunzione delle impronte digitali, ai fini della verifica AFIS (Automated Fingerprint Identification System).

1.B) La Polizia Mortuaria trasporta il cadavere all'Obitorio/Sezione o Dipartimento di Medicina legale competente e comunicando, al momento della consegna, il numero dell'informativa della Forza dell'Ordine intervenuta.

1.C) L'ufficio Decessi della Procura trascrive su apposito registro il rinvenimento, annotando la data di iscrizione, il numero del fascicolo (noto, ignoto, fncr) e il P.M. assegnatario, curando che nell'apposito campo del SICP venga annotato "cadavere non identificato rinvenuto il in" ovvero "resti umani rinvenuti il..... in". In tutte le fasi successive, nei rapporti fra le istituzioni coinvolte, il numero del fascicolo attribuito dal SICP contrassegnerà sempre il cadavere/resti umani.

L'ufficio Decessi comunica, inoltre, il rinvenimento, il numero del fascicolo e il nome del P.M. assegnatario all'Ufficio di Stato Civile del Comune, alla Forza dell'Ordine intervenuta, all'Obitorio/Sezione o Dipartimento di medicina legale, alla polizia mortuaria e alla Prefettura. Quest'ultima informa il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

1.D) Il P.M. titolare del fascicolo, laddove si ipotizzino fattispecie di reato, nel verbale di conferimento dell'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia o l'esame esterno della salma, oltre ai quesiti relativi alla causa di morte e ai mezzi che l'hanno prodotta, richiede al C.T. anche la compilazione della scheda post mortem e il prelievo di campioni biologici, con autorizzazione a

consegnarli ai Laboratori delle Forze di Polizia che provvederanno a ritirarli ai fini dell'estrazione del DNA e dell'inserimento nella banca dati DNA.

Il medico legale provvede a restituire la scheda post mortem compilata entro 30 giorni all'Ufficio Decessi, per il successivo inoltro al P.M. precedente. Copia della medesima scheda è inviata dall'ufficio Decessi al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e alla Forza dell'Ordine intervenuta. Quest'ultima cura il successivo inoltro al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri o alla Polizia Scientifica, ai fini dell'inserimento nel RI.SC.

1.E) Successivamente, il P.M. rilascia il nulla-osta al seppellimento, curando che la sepoltura venga eseguita per beneficenza dal Comune competente e lo invia all'Ufficio di Stato Civile; tramite l'ufficio Affari Civili della Procura, richiede al Tribunale l'emissione del decreto di cui all'art. 78 DPR 396/2000.

1.F) L'ufficiale di Stato Civile, ricevuti il processo verbale del rinvenimento, di cui al comma 1 dell'art. 78 del d.P.R. 396/2000 e il nulla osta al seppellimento dall'Ufficio Decessi, li annota in un apposito registro o supporto informatico. Successivamente, emette permesso di seppellimento e, una volta ricevuto dal tribunale il decreto di cui al comma 3 dell'art.78 del citato d.P.R., redige atto di morte.

1.G) Laddove non si siano riscontrate ipotesi di reato, l'informativa della Forza dell'Ordine intervenuta è trasmessa dall'Ufficio Decessi all'ufficio Affari Civili, previa iscrizione nel Registro Decessi e annotazione del numero del Registro Affari Civili. Anche in questo caso, l'ufficio Decessi informa i soggetti suindicati del rinvenimento, del numero del fascicolo penale e del P.M. assegnatario. La polizia mortuaria, informata dalla Forza dell'ordine, trasporta il cadavere all'Obitorio/Sezione o Dipartimento di Medicina legale competente per territorio, per l'esame diagnostico.

Il P.M. addetto agli Affari Civili autorizza il medico legale che ha proceduto all'esame diagnostico a prelevare i campioni biologici e a consegnarli ai Laboratori delle Forze di Polizia che provvederanno a ritirarli ai fini dell'estrazione del DNA e dell'inserimento nella banca dati DNA. Lo stesso medico provvede, inoltre, a compilare la scheda post mortem, da consegnare entro 30 giorni all'Ufficio Decessi, per il successivo inoltro al P.M. assegnatario del fascicolo dell'Ufficio Affari Civili. Copia della scheda medesima è inviata dall'Ufficio Decessi al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e alla forza dell'Ordine intervenuta. Quest'ultima cura il successivo inoltro al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri o alla Polizia Scientifica, al fine dell'inserimento nel RISC.

Il P.M. addetto agli Affari Civili richiede al Tribunale l'emissione del decreto di cui all'art. 78 DPR 396/2000.

2) SUCCESSIVA IDENTIFICAZIONE DELLA SALMA/RESTI UMANI

2.A) Il P.M. precedente richiede al Tribunale, per il tramite dell'Ufficio Affari Civili, il decreto di rettificazione dell'atto di morte. Comunicazione dell'avvenuta identificazione viene inviata all'Ufficio Decessi per l'aggiornamento del registro e per il successivo inoltro a tutti gli organi interessati. Qualunque forza dell'ordine, anche se diversa da quella intervenuta, che identifica/riconosce il cadavere prima dell'informativa scritta alla Procura della Repubblica,

comunicerà l'identificazione/riconoscimento alla Direzione Generale dell'Azienda ospedaliera, all'Obitorio e alla Polizia Mortuaria. Una volta emanato il decreto di rettificazione, l'Ufficio Decessi informerà la Polizia mortuaria, che comunicherà la variazione al cimitero per le modifiche del registro cimiteriale.